

L'impianto elettrico nelle strutture veterinarie

Una delle tante novità introdotte dal Testo Unico, DLgs 9/4/2008 n.81, forse la più importante, è rappresentata dall'effettivo coinvolgimento indistinto e globale di tutte le classi di lavoratori. Infatti, fino al maggio 2008, in regime DLgs 626/94, i lavoratori autonomi potevano chiamarsi fuori non avendo nessuna norma da rispettare relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro. Quindi nel caso di un singolo professionista o più professionisti associati tra loro, senza che nessun lavoratore subordinato fosse presente nella loro struttura, poteva essere ignorato completamente quanto previsto dal DLgs 626/94 e da tutte le altre norme ad esso correlate.

Lo stato normativo attuale, invece, prevede che il singolo professionista o l'associazione professionale rispettino quanto previsto dall'art. 21 del DLgs 81/08. Quest' articolo obbliga chi lavora, in qualsiasi campo ci si trovi, all'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti generali di sicurezza. Il successivo art. 69 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro.

Le norme legislative che hanno avuto come argomento l'impianto elettrico iniziano con la legge 5 marzo 1990 n. 46 pubblicata sulla GU 12 marzo 1990 n. 59 che all'art. 6 riportava che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti era obbligatoria la redazione del **progetto** da parte di un professionista iscritto nell'albo professionale. Il DPR 6 dicembre 1991 n. 447, pubblicato sulla GU del 15 febbraio 1992 n. 38 rappresentava *il Regolamento di Attuazione* della Legge 59 e al comma C dell'art. 4 sottolineava l'obbligatorietà del progetto per impianti in locali adibiti ad uso medico. Queste nuove normative furono fortemente contestate da tutto il mondo imprenditoriale soprattutto perché molte aziende erano impreparate da un punto di vista economico-organizzativo ad apportare le modifiche impiantistiche previste e così la Legge 7 agosto 1997 n. 266 al suo articolo 31 differiva l'entrata in vigore del DPR 447/91 al 31 dicembre 1998.

Nella GU n. 6 del 8 gennaio 2002 è stato pubblicato il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 concernente il *regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*. Questo decreto del Presidente della Repubblica ha introdotto la non trascurabile novità che deve essere il titolare a provvedere alla regolare manutenzione dell'impianto elettrico della struttura nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni se si tratta di locali ad uso medico. Quindi è il medico veterinario che deve, ogni due anni appunto, chiamare l'ASL o eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive per far effettuare la verifica dell'idoneità dell'impianto elettrico soprattutto per quanto riguarda l'efficienza della messa a terra. Dall'entrata in vigore di questo DPR le verifiche sono economicamente a carico del titolare.

Alla fine del 2005 è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2005 n. 248, *misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, legge multidisciplinare volta soprattutto a contrastare l'evasione fiscale ma che all'art. 11 comma 13 riportava che entro 24 mesi dall'entrata in vigore di questa legge il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avrebbe emanato uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza e, infine, la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti.

È così che il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il DM 22 gennaio 2008 n. 37 *Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 comma 13 della legge n.248 del 2 dicembre 2005 riguardante il riordino delle disposizioni per l'installazione degli impianti*. Questo Decreto Ministeriale abroga la legge 46/1990 e raccoglie in un unico testo le numerose disposizioni di legge e i regolamenti relativi, e introduce alcune novità e precisazioni rese necessarie durante gli anni di applicazione della precedente legge.

Gli obblighi di denuncia e di verifica periodica ogni 2 anni non devono comunque essere assolti nelle attività dove mancano le figure identificate dalla norma come "lavoratore" e cioè nei luoghi di lavoro dove c'è l'obbligo di osservare solo le prescrizioni degli articoli 21 e 26 del DLgs 81/08.

Il Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti dell'INAIL, Settore Ricerca e Verifica ha pubblicato nell'aprile 2012 "*Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra*" un'attenta lettura della quale, che solo apparentemente sembra estranea al nostro settore, svela la buona notizia, confermata da personale qualificato dell'INAIL, che la denuncia e la verifica periodica biennale devono essere eseguite solo quando nell'ambiente di lavoro siano presenti figure che seguendo il dettato dell'art.2 del Dlgs 81/08 sono definibili "*lavoratori*".

Quindi in assenza di "*lavoratori*" la verifica periodica dell'impianto è da eseguire con cadenza quinquennale, come per qualsiasi altro ambiente di lavoro.

Rimangono comunque confermati i principi base previsti dalla normativa precedente che garantivano la sicurezza degli impianti e in particolare l'obbligo di affidamento dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria unicamente a imprese abilitate, iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, che garantiscano la realizzazione secondo la **regola dell'arte** e cioè in conformità alla vigente normativa dell'Uni e del CEI. Questo viene sancito e confermato dal rilascio al committente della **dichiarazione di conformità** (DICO) degli impianti realizzati da parte dell'impresa installatrice. Importante la conferma da parte del DM riguardo l'obbligo della progettazione dell'impianto da parte di un professionista iscritto all'albo professionale mentre la novità riguarda la possibilità per impianti realizzati precedentemente all'entrata in vigore del decreto, qualora non sia disponibile **la dichiarazione di conformità** (DICO), di poter ricorrere alla redazione di una dichiarazione di rispondenza (DIRI) da parte sempre di un professionista che però deve essere iscritto all'albo da non meno di 5 anni. Infine, le sanzioni amministrative che vengono raddoppiate rispetto a quelle previste dalla legge 46/1990.

Tutta questa parte legislativa presuppone il rispetto di redazione di documenti, dichiarazioni e progetti, dei tempi nei quali questi devono essere realizzati e consegnati alle autorità e al committente, e prevede le "*realizzazioni secondo la regola dell'arte*". E' chiaro così che esistono norme tecniche di riferimento, redatte quindi da un organismo tecnico rappresentato nel caso dell'impianto elettrico dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Per quanto riguarda le caratteristiche di un impianto elettrico installato all'interno di locali nei quali si svolge attività medico-veterinaria si deve prendere a riferimento la **Norma Italiana CEI 64-56 V1** pubblicata nell'aprile del 2007 ed in vigore dal 1 giugno 2007 "*Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali ad uso medico*". La variante alla guida contiene un allegato **P** che tratta delle raccomandazioni relative all'esecuzione degli impianti elettrici nei locali ad uso **medico veterinario**. L'allegato contiene anche un esempio di realizzazione di un impianto elettrico destinato a un ambulatorio veterinario.

Le scelte impiantistiche analizzate non sono modulate sulla definizione del tipo di struttura come individuato dall'Accordo Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 26 novembre 2003 perché pur esistendo un'ampia e diversificata definizione di ambienti veterinari, è possibile individuare locali con lo stesso rischio contenuti in strutture con diciture diverse dipendenti dall'indirizzo che il medico veterinario desidera conferire al proprio studio o alla struttura nella quale espleta la sua attività.

Gli ambienti contenuti nelle strutture veterinarie vengono quindi classificati in due tipologie: locali di gruppo 0 e locali di gruppo 1.

LOCALI GRUPPO 0 – sono quelle stanze definite "*ambienti ordinari*" nei quali non si espleta attività medica oppure pur utilizzandoli per attività medica non vi si fa uso di apparecchi elettromedicali. L'impianto elettrico di questi locali è un normale impianto per uso civile, come quello presente nelle normali abitazioni. Nell'allegato P si raccomanda che anche all'interno di questi locali sia previsto un impianto d'illuminazione di riserva o di sicurezza anche mediante l'adozione di lampade autoalimentate. Sono locali gruppo 0 la sala d'attesa, l'ufficio, il bagno, il laboratorio, la biblioteca, i locali del personale, la stanza di visita dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali, ecc. ecc.

I locali di degenza sono in genere considerati locali gruppo 0, dipende da che tipo di attività terapeutica e diagnostica vi si svolge.

LOCALI GRUPPO 1 – Per postulato si considerano di gruppo 1 gli ambienti dove gli animali vengono sottoposti a diagnosi o trattamenti con l'ausilio di apparecchi elettromedicali. La sala chirurgica e la radiologia sono per definizione locali gruppo 1 come pure i locali di visita dove si utilizzano strumenti elettrici.

Ciascun locale di gruppo 1, oltre all'impianto di illuminazione di riserva, deve essere dotato di un *nodo equipotenziale*.

Il nodo equipotenziale è una parte dell'impianto costituito da una scatola (generalmente trasparente) nella quale confluiscono i cavi della messa a terra di tutte le parti metalliche, o in ogni caso conduttrici, presenti nella stanza stessa collegati, all'interno della scatola, a una barra metallica che a sua volta è collegata al cavo di terra che va verso l'esterno (i cavi di terra sono per convenzione di colore giallo e verde a righe). Ogni cavo è numerato per essere facilmente identificato e riferito alla parte metallica a cui è relativo.

Al momento della realizzazione del progetto da parte del tecnico le scelte di destinazione d'uso dei vari locali che intende adottare il medico veterinario devono essere chiaramente comunicate e devono risultare in una dichiarazione scritta.

L'allegato P infine contiene una serie di raccomandazioni volte a consigliare l'adozione di gruppi di continuità soprattutto nella sala chirurgica che permettano la continuazione di funzionamento quantomeno della lampada scialitica e degli apparecchi elettromedicali necessari alla sicurezza del paziente e alla prosecuzione, almeno nel breve tempo, dell'atto chirurgico. Possono essere sistemi complessi come generatori o sistemi di alimentazione attraverso trasformatori d'isolamento oppure semplici sistemi UPS.

Per quanto riguarda i controlli periodici dell'impianto è previsto l'obbligo biennale del controllo dell'impianto di terra da parte di un ente certificatore o da parte dell'ASL competente per territorio quando nella struttura sono presenti **LAVORATORI**, come definito nell'art.2 del DLgs 81/08.

La Legge n.8 del 28/02/2020 ha definitivamente introdotto l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare all'INAIL il nominativo dell'Organismo Abilitato che attua le verifiche. Nel frattempo, il 13/05/2019 l'INAIL ha emesso la circolare n.12 con la quale indica che la denuncia deve essere inoltrata con l'utilizzo dell'applicazione **CIVA** (Certificazione Impianti e Verifica Apparecchi) che è presente on line dal 16/07/2020.

Se viene a mancare la figura del lavoratore decade questo obbligo anche se il titolare della struttura è tenuto a mantenere in efficienza l'impianto e a compiere una periodica manutenzione.

Infine, nell'agosto 2015 è stata pubblicata la variante V2 della norma CEI 65-8 dove nel fascicolo 710.2.2 è stata rivista la definizione di "paziente" passando da *persona a persona o animale* e per questo, visto che al fascicolo 710.2.3 si parla di sicurezza del personale e del paziente nei confronti dell'uso degli elettromedicali anche negli ambienti di lavoro medico veterinari, indipendentemente dalla presenza di *lavoratori*, è opportuno che venga tenuto e aggiornato periodicamente (almeno con cadenza annuale) un registro (senza obbligo di vidimazione) dove vengono riportati i controlli degli interruttori magnetotermici, dell'impianto di illuminazione d'emergenza (questo dovrebbe essere semestrale) e degli apparecchi elettromedicali, per la manutenzione dei quali ci si deve rifare al libretto d'uso e manutenzione che deve obbligatoriamente accompagnare ogni strumento.

Questo controllo può essere fatto con il proprio tecnico di fiducia senza doversi necessariamente rivolgere a un ente certificatore.

Carlo Pizzirani

Affiliata UEVP

